

Direttive per la terapia con agonisti oppioidi nel Cantone dei Grigioni



Medica cantonale

1° giugno 2025

Contenuto

1	Aspetti generali	3
2	Basi	3
2.1	Basi giuridiche	3
2.2	Basi tecniche	3
3	Obiettivi	4
4	Principi	4
4.1	Autorizzazione	4
4.2	Medici	4
4.3	Pazienti	4
4.4	Assunzione dei costi	4
4.5	Sostanze applicabili	5
5	Condizioni quadro della terapia con agonisti oppioidi	6
5.1	Indicazioni	6
5.2	Autorizzazione	7
5.3	Situazioni particolari	7
5.4	Modalità di distribuzione	7
5.5	Servizi di consulenza per le dipendenze	9
5.6	Fine della cura	9
6	Sostituzione con Diaphin (eroina)	9
6.1	Aspetti generali	9
6.2	Basi giuridiche	9
6.3	Punti di dispensazione legittimati	9
6.4	Procedura per l'autorizzazione	9
7	Entrata in vigore	10
8	Indirizzi	10
9	Allegato: Foglio informativo sulla terapia con agonisti oppioidi in custodia di polizia	11

1 Aspetti generali

Le "Direttive per la terapia sostitutiva nella dipendenza da oppioidi nel Cantone dei Grigioni" risalgono al 2014. La revisione della Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (RS 812.121, Legge sugli stupefacenti LStup), delle relative Ordinanze e delle modifiche alle raccomandazioni della letteratura medica ha reso necessaria una revisione delle suddette direttive. Il termine "sostituzione" è stato sostituito dal termine neutro "terapia con agonisti oppioidi" (TAO). Queste direttive stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e fanno riferimento ai principi medici più importanti su cui si basano le stesse direttive.

2 Basi

2.1 Basi giuridiche

Le seguenti leggi e ordinanze nazionali e cantonali disciplinano la cura delle persone dipendenti da stupefacenti con stupefacenti:

- Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (RS 812.121 Legge sugli stupefacenti, LStup),
vedi https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1952/241_241_245/it
- Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (RS 812.121.6, Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup),
vedi <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/364/it>
- Ordinanza d'esecuzione della legge federale sugli stupefacenti (CSC 504.300),
vedi https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/504.300

2.1.1 Legge sugli stupefacenti

L'art. 3e cpv. 1 LStup stabilisce quanto segue: Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura dei tossicodipendenti è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.

L'art. 2b LStup stabilisce che le disposizioni concernenti gli stupefacenti si applicano anche alle sostanze psicotrope. Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono elencati nell'Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti ([OESTup-DFI 812 121.11](#)). Ciò significa che anche le benzodiazepine e le sostanze correlate, nonché le sostanze simili alle anfetamine, come il metilfenidato, sono soggette all'autorizzazione cantonale se vengono utilizzate per la cura di persone dipendenti da stupefacenti.

2.1.2 Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti

Gli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti regolano i dettagli delle cure basate sulla prescrizione di stupefacenti.

2.1.3 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sugli stupefacenti

La base giuridica della procedura di autorizzazione cantonale è costituita dagli artt. 2, 3 e 7 dell'Ordinanza cantonale d'esecuzione della legge federale sugli stupefacenti.

2.1.4 Cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina / eroina

L'art. 3e cpv. 3 LStup assegna alla Confederazione la competenza di autorizzare le cure basate sulla prescrizione di eroina. I dettagli sono regolamentati dagli artt. 10 e seguenti dell'ODStup. Le cure basate sulla prescrizione di eroina sono trattate solo marginalmente in queste direttive.

2.2 Basi tecniche

Per il settore medico, queste direttive si basano sulle "Raccomandazioni mediche 2020 per la terapia con agonisti oppioidi (TOA) della sindrome da dipendenza da oppioidi", emesse dalla Società Svizzera di Medicina delle Dipendenze SSAM il 16 luglio 2020/versione italiana

il 3 dicembre 2020. Oltre a raccomandazioni chiare, queste direttive contengono anche un'ampia documentazione delle fonti.

(vedi https://www.ssam-sapp.ch/fileadmin/SSAM/user_upload/Empfehlungen/20201203_OAT_EmpfehlungenVersion_IT.pdf)

Nel luglio 2013, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pubblicato delle raccomandazioni sulla "Terapia sostitutiva in caso di dipendenza dagli oppiacei", disponibili al seguente indirizzo: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/suchtberatung-therapie/substitutionsgestuetzte-behandlung.html>

Un'altra base importante è la piattaforma informativa di Medico e Dipendenze Svizzera, <https://praxis-suchtmmedizin.ch/index.php/it/>.

3 Obiettivi

Le presenti direttive rappresentano la situazione giuridica attualmente in vigore e la realtà vissuta, tenendo conto della letteratura specializzata corrente e rispondendo, al contempo, a domande spesso poste. Le procedure nel Cantone vengono unificate.

4 Principi

4.1 Autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata alla medica o al medico curante. Essa include i dati personali del paziente o della paziente, le sostanze da autorizzare e la loro forma farmaceutica, il luogo della dispensazione, l'inizio della cura e, se del caso, la fine della cura, nonché altre informazioni ai sensi dell'art. 9 dell'ODStup.

4.2 Medici

I medici che desiderano dispensare stupefacenti nell'ambito di una cura con agonisti oppioidi - ad eccezione dell'eroina - devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone dei Grigioni ed esercitare l'attività nel Cantone dei Grigioni. L'Ufficio dell'igiene pubblica auspica espressamente che la cura con agonisti oppioidi venga effettuata da medici autorizzati all'esercizio della professione. In casi complessi, è possibile effettuare la cura, in parte o completamente, presso l'Ambulatorio Neumühle dei Servizi psichiatrici dei Grigioni a Coira. In questo caso, l'autorizzazione viene rilasciata al direttore medico o alla direttrice medica dell'ambulatorio.

4.3 Pazienti

L'unica indicazione per la cura con agonisti oppioidi è la dipendenza da oppiacei. Si applicano i requisiti secondo la classificazione ICD (attualmente ICD-11). L'età o la durata della dipendenza non sono requisiti rilevanti. I dettagli sono riportati nelle raccomandazioni SSAM. La paziente / il paziente non deve essere residente nel Cantone dei Grigioni.

4.4 Assunzione dei costi

La cura con agonisti oppioidi per la dipendenza da oppiacei è una delle prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 8 dell'Ordinanza sulle prestazioni, OPre, RS 832.112.31 vedi https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it). Nel dettaglio, le prestazioni soggette a rimborso nell'ambito della cura con agonisti oppioidi sono disciplinate nel capitolo 8 dell'allegato 1 dell'OPre, vedi <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/anhang1klv.html>

4.5 Sostanze applicabili

4.5.1 Metadone

Il metadone è un oppioide completamente sintetico. Si tratta di un agonista puro con lo spettro tipico di effetti desiderati e indesiderati. In Svizzera è disponibile in diverse forme farmaceutiche, quali soluzione iniettabile, soluzione orale, supposte e compresse. Per la terapia con agonisti oppioidi, si utilizzano principalmente la soluzione orale e le compresse. La soluzione iniettabile non è prevista per la terapia con agonisti oppioidi.

4.5.2 Levometadone

Il levometadone è un oppioide completamente sintetico. Si tratta di un agonista puro con un forte effetto analgesico. È disponibile esclusivamente sotto forma di soluzione orale. È circa due volte più efficace del metadone e, grazie al dosaggio inferiore, può offrire una maggiore tollerabilità e un minore potenziale di interazione. Le casse malati possono applicare limitazioni al rimborso dei costi per questo medicamento (vedi sotto: <https://www.spezialitätenliste.ch>).

4.5.3 Buprenorfina

La buprenorfina è un agonista/antagonista parziale con una forte affinità per i recettori degli oppiacei. Per ragioni farmacologiche, può offrire dei vantaggi in determinate situazioni rispetto al metadone. Generalmente viene assunto per via sublinguale, poiché, a causa di un forte effetto di "primo passaggio", la somministrazione per via enterale risulta ampiamente inefficace. La combinazione di oppioidi classici con buprenorfina non è farmacologicamente sensata, in quanto quest'ultima, grazie alla sua maggiore affinità per i recettori, può sostituire altri oppiacei, causando una sindrome da astinenza. Dal 1° gennaio 2025 è stata approvata e viene rimborsata una forma depot a rilascio prolungato (Buvidal®). La sua somministrazione deve avvenire conformemente all'omologazione e alla letteratura specialistica.

4.5.4 Morfina retard

La morfina è un oppioide classico, come il metadone e l'eroina, un agonista completo, e viene utilizzata nella terapia con agonisti oppioidi in forma di rilascio prolungato per somministrazione orale (Sevre-Long®, Kapanol®). Per ragioni farmacologiche, può offrire dei vantaggi rispetto al metadone in alcune situazioni. Altri preparati a base di morfina non sono omologati da Swissmedic per la terapia con agonisti oppioidi.

4.5.5 Diaphin / diacetilmorfina (eroina)

L'eroina è il principale stupefacente della classe degli oppioidi. Si tratta di un analgesico narcotico, le cui azioni sul sistema nervoso centrale dipendono principalmente dal legame ai recettori μ . Può essere somministrata sia per via enterale che parenterale. L'utilizzo dell'eroina nella terapia agonista con oppioidi è regolato da normative legali specifiche (vedi Capitolo 2.1).

4.5.6 Altri oppioidi

Altri oppioidi svolgono un ruolo subordinato nella terapia con agonisti oppioidi. L'uso è possibile a condizione che le sostanze siano omologate da Swissmedic (vedi <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-umano/besondere-arzneimittelgruppen--ham-/stupefacenti-omologati.html>). Le procedure amministrative sono le stesse applicate per le sostanze di uso frequente.

4.5.7 Medicazioni aggiuntive

Una terapia aggiuntiva con benzodiazepine o le cosiddette "sostanze Z" (Zolpidem: Stilnox®; Zopiclon: Imovane®) nell'ambito della terapia agonista con oppioidi richiede un'autorizzazione. Di norma, vengono approvati solo preparati a lunga durata d'azione. Le sostanze a breve durata d'azione e le "sostanze Z" possono essere autorizzate solo in casi eccezionali e previo un rapporto medico dettagliato.

Sostanze a lunga durata d'azione

Nome della sostanza	Nome commerciale	Numero CAS
Alprazolam retard	Xanax® retard	20981-97-7
Clobazam	Urbanyl®	22316-47-8
Clonazepam	Rivotril®	1622-61-3
Chlordiazepoxid	Librax®, Librocol®	438-41-5
Diazepam	Valium®, Paceum®, Stesolid®, Diazepam®	439-14-5
Dikaliumclorazepat	Clorazepate Zentiva®, Tranxilium®	57109-90-7
Flurazepam	Dalmadorm®	17617-23-1
Ketazolam	Solatran®	27223-49-1
Prazepam	Demetrin®	2955-38-6

Sostanze a breve durata d'azione, incluse le "sostanze Z".

Nome della sostanza	Nome commerciale	Numero CAS
Alprazolam	Xanax®	20981-97-7
Flunitrazepam	Rohypnol®	1622-62-4
Lorazepam	Temesta®, Sedazin®	846-49-1
Midazolam	Dormicum®, Versed®	59467-70-8
Oxazepam	Seresta®, Anxiolit®	604-75-1
Temazepam	Normison®	846-50-4
Triazolam	Halcion®	28911-01-5
Zolpidem	Stilnox®, Zolpidem Mepha/Spirig/Streuli/Zentiva®, Zoldorm®	82626-48-0
Zopiclon	Imovane®, Zopiclone®	43200-80-2

Fonte: modificata in base all'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe:
<https://www.euda.europa.eu/publications/drug-profiles/benzodiazepine/de>

5 Condizioni quadro della terapia con agonisti oppioidi

5.1 Indicazioni

L'indicazione clinica è determinata dalla medica / dal medico curante, nella maggior parte dei casi dalla medica / dal medico di famiglia. Le spiegazioni si trovano nelle direttive SSAM e sul sito web di Medico e Dipendenze Svizzera (<https://www.praxis-suchtmedizin.ch/index.php/it/>).

5.2 Autorizzazione

Qualsiasi terapia con agonisti oppioidi per la dipendenza da oppiacei richiede un'autorizzazione cantonale. Viene rilasciata alla medica / al medico curante dall'Ufficio dell'igiene pubblica su richiesta della/o stessa/o.

5.2.1 Durata della terapia

L'autorizzazione viene rilasciata di regola per 3 anni e può essere rinnovata a tempo indeterminato. La terapia a lungo termine è la norma.

5.2.2 Amministrazione

Tutta l'amministrazione viene effettuata digitalmente tramite la piattaforma <https://oat-online.ch/>. I medici, le farmacie e le altre organizzazioni che effettuano la dispensazione devono farsi registrare sulla piattaforma dalla Medica cantonale / dal Medico cantonale prima di poterla utilizzare per la prima volta. Le linee guida sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.tao-oat.ch/de/dokumente_zum_download.html

5.3 Situazioni particolari

5.3.1 Terapia con agonisti oppioidi in carcere

Le cure in corso devono essere proseguite. Fino a un periodo di detenzione di 30 giorni, la terapia può essere proseguita in modo informale nell'ambito dell'autorizzazione esistente; non è necessaria una nuova autorizzazione separata da parte del penitenziario. L'autorizzazione esistente rimane valida e può essere utilizzata in modo informale anche dopo la pena detentiva. Dopo 30 giorni di detenzione, una nuova autorizzazione deve essere richiesta dal medico / dalla medica del penitenziario. L'autorizzazione precedente viene revocata.

5.3.2 Terapia agonista con oppioidi in custodia di polizia

Se le persone prese in custodia dalla polizia fanno valere di essere dipendenti da oppiacei o di essere in terapia con agonisti oppioidi, può essere indicata la somministrazione di agonisti oppioidi per prevenire i sintomi di astinenza. Tuttavia, non è generalmente possibile verificare entro i tempi richiesti se esiste già una cura autorizzata.

Per determinare la dose iniziale, si applicano le linee guida di Medico e Dipendenze Svizzera per l'inizio della terapia. È necessario iniziare con un dosaggio basso. La paziente / il paziente deve essere sottoposto a sorveglianza. In caso di segni di sottodosaggio o sintomi di astinenza, è possibile somministrare nuovamente una dose bassa, ma non prima di quattro ore. Gli agonisti oppioidi devono essere prescritti per iscritto.

Vedi <https://www.praxis-suchtmedizin.ch/index.php/it/oppioidi/inizio-della-cao-alla-1a-consultazione>.

Un foglio informativo sulla terapia con agonisti oppioidi in custodia di polizia si trova in allegato.

5.3.3 Ricovero in ospedale

In caso di ricovero ospedaliero, la terapia deve essere proseguita in modo informale dai medici dell'ospedale. Non è necessaria un'autorizzazione separata.

5.4 Modalità di distribuzione

5.4.1 Punto di distribuzione

I possibili punti di distribuzione sono lo studio della medica / del medico curante, una farmacia, l'Ambulatorio Neumühle, i penitenziari, le case per anziani e di cura, nonché le istituzioni sociali che offrono personale di assistenza qualificato. Fa stato l'art. 8 cpv. 2 ODStup. La responsabilità è comunque a carico della medica / del medico curante.

- La somministrazione viene sempre effettuata personalmente alla paziente / al paziente, senza eccezioni.
- Finché la situazione della paziente non si sarà stabilizzata, la somministrazione dovrà avvenire quotidianamente.
- In caso di assunzione presso il punto di distribuzione, l'assunzione deve avvenire sotto controllo visivo.
- La consegna del medicamento per il fine settimana è consentita fin dall'inizio.
- I medicinali consegnati devono essere adeguatamente confezionati ed etichettati. I medicinali in forma disciolta devono essere inseriti in contenitori con chiusura a prova di bambino.
- Per pazienti affidabili, può essere consegnata una quantità sufficiente per un massimo di 30 giorni.
- La distribuzione e la consegna devono essere documentate in conformità alle disposizioni di legge.

5.4.2 Forme di dosaggio

- Il medicamento in questione deve essere sempre utilizzato nella forma omologata da Swissmedic per la terapia con agonisti oppioidi.
- La buprenorfina viene somministrata in forma sublinguale.
- Il metadone deve essere utilizzato in linea di principio sotto forma di soluzione o compresse. Quando si usano le compresse, bisogna tenere conto del loro potenziale di abuso. Le supposte rappresentano un'alternativa valida.

5.4.3 Ferie e assenze

della medica / del medico o del punto di distribuzione:

- Le pazienti / i pazienti stabili riceveranno la quantità sufficiente per l'intero periodo di assenza, a condizione che questa non superi i 30 giorni.
- In caso di assenze superiori a 30 giorni, il medico / la medica curante deve organizzare la distribuzione presso un altro punto di distribuzione. Non è necessaria un'autorizzazione separata per questo.
- Nel caso di pazienti instabili, è necessario concordare la sostituzione da parte di un altro punto di distribuzione, anche in caso di assenze più brevi. In questo caso, il punto di distribuzione abituale deve incaricare la sostituzione per iscritto. Non è necessario informare la Medica cantonale / il Medico cantonale.

della paziente / del paziente:

- Per i pazienti stabili, il medicamento può essere consegnato per un massimo di 30 giorni ed è consentito dalla legge svizzera.
- In caso di viaggio all'estero, è responsabilità dei pazienti accertare e rispettare in anticipo le norme di importazione ed esportazione degli Stati interessati. Si raccomanda vivamente di informarsi sulle prescrizioni presso il rappresentante del rispettivo Paese. Il paziente / la paziente è responsabile del rispetto delle prescrizioni applicabili nel Paese in questione.
- Per l'area Schengen: sul sito web di Swissmedic <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-umano/besondere-arzneimittelgruppen--ham-stupefacenti-omologati/formulari-e-liste-di-controllo.html> c'è un modulo che il medico / la medica curante deve compilare (il cosiddetto certificato Schengen, https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/it/dokumente/bewilligungen/bw/bw301_20_001d_foschengenbescheinigung.docx.download.docx/bw301_20_001i_focertificatoschengen.docx). Il paziente / la paziente deve portare con sé il modulo compilato durante il suo soggiorno all'estero. Nell'area Schengen, gli oppioidi possono essere portati con sé per un periodo di cura massimo di 30 giorni.

- Nel caso di pazienti instabili, deve essere incaricato un rappresentante locale (procedura analoga a 5.4.3). È imprescindibile il rispetto della legislazione vigente nel Paese di destinazione.

5.4.4 Idoneità alla guida

Gli studi indicano che l'assunzione regolare di un oppioide a un dosaggio stabile non compromette necessariamente l'idoneità e la capacità di guida. La medica / il medico deve informare la paziente / il paziente che, durante l'avvio o la modifica di una TAO, deve astenersi dalla guida di veicoli a motore per un periodo di 2-3 settimane, o comunque fino al raggiungimento di una dose stabilmente definita. La medica / il medico curante deve informare la paziente / il paziente sui rischi associati alla guida e documentare tale comunicazione.

Se la terapia con agonisti oppioidi è stabilmente instaurata (dopo alcune settimane), non vi è consumo parallelo (verificato tramite esami delle urine e quadro clinico) e non sono presenti fattori legati alla personalità che lo sconsigliano, un rifiuto generale dell'idoneità alla guida non è giustificato. Tuttavia, è fondamentale effettuare valutazioni individuali, tenendo conto delle capacità psicomotorie e dei fattori personali del paziente.

Secondo l'Art. 15d lett. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), i medici hanno il diritto di segnalare all'autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale qualsiasi dubbio sull'idoneità alla guida dei propri pazienti. Nei Grigioni, tale autorità è l'Ufficio della circolazione.

5.5 Servizi di consulenza per le dipendenze

I medici curanti devono segnalare ai servizi di consulenza per le dipendenze competenti le pazienti e i pazienti che presentano difficoltà psicosociali. È fondamentale promuovere una stretta collaborazione tra la medica / il medico curante e il servizio di consulenza per le dipendenze.

5.6 Fine della cura

La conclusione della cura deve essere segnalata tramite la piattaforma <https://oat-online.ch/>.

6 Sostituzione con Diaphin (eroina)

6.1 Aspetti generali

Per quanto riguarda la terapia con agonisti oppioidi con diafina (eroina), quasi tutte le competenze in materia di autorizzazione spettano alla Confederazione. L'ufficio federale competente è la Segreteria HeGeBe presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

6.2 Basi giuridiche

Le principali basi giuridiche sono l'articolo 3e cpv. 3 della LStup e gli articoli 10-25 dell'Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (RS 812.121.6).

6.3 Punti di dispensazione legittimati

Nel Cantone dei Grigioni, i punti di dispensazione legittimati sono: l'Ambulatorio Neumühle dei Servizi psichiatrici dei Grigioni a Coira e il penitenziario di Realta a Cazis.

6.4 Procedura per l'autorizzazione

I punti di dispensazione legittimati richiedono l'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Prima di operare, devono ottenere il visto necessario dal medico cantonale o dalla medica cantonale.

7 Entrata in vigore

Queste direttive entrano in vigore il 1° giugno 2025. Le autorizzazioni alla terapia con agonisti oppioidi già valide alla data di entrata in vigore saranno prorogate tacitamente, senza necessità di ulteriori formalità.

8 Indirizzi

Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni
Hofgraben 5
7000 Coira

Medica cantonale Dr. med. Marina Jamnicki
Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni
Hofgraben 5
7000 Coira
E-mail: marina.jamnicki@san.gr.ch (indirizzo protetto)
Tel: +41 81 257 26 46

9 Allegato: Foglio informativo sulla terapia con agonisti oppioidi in custodia di polizia



Foglio informativo sulla terapia con agonisti oppioidi in custodia di polizia

1. Indicazione

L'indicazione riguarda una terapia con agonisti oppioidi già in corso o una dipendenza da oppiacei. I criteri per una dipendenza da oppioidi devono essere, se possibile, confermati tramite informazioni anamnestiche fornite da terzi, documentazione degli eventi e un campione di urina per la ricerca di oppiacei. Prima di iniziare una terapia con agonisti oppioidi (TAO), è necessario procedere alla rilevazione dei seguenti dati:

1. Anamnesi
2. Stato psicologico e situazione sociale attuale
3. Consumo attuale di sostanze
4. Stato somatico, con particolare attenzione a un'eventuale intossicazione acuta.
 - *Il paziente è attualmente eccessivamente intossicato (alcol, benzodiazepine)?*
 - *Verificare orientamento, capacità motorie e movimento, livello di vigilanza, linguaggio*
 - *Prestare attenzione al rischio di depressione respiratoria in caso di somministrazione aggiuntiva di oppioidi*
5. Si può considerare l'analisi di un campione di urina per confermare il consumo acuto di oppiacei e l'eventuale presenza di consumi misti.

2. La scelta del medicamento adatto

Le stesse indicazioni e criteri applicabili al di fuori della custodia di polizia trovano applicazione anche in questo contesto.

3. Dosaggio

Il dosaggio deve essere stabilito secondo le raccomandazioni di Medico e Dipendenze Svizzera, riportate nel documento TAO - Inizio della TAO alla prima consultazione", vedi <https://praxis-suchtmedizin.ch/index.php/it/oppioidi/inizio-della-tao-alla-1a-consultazione>:

Si consiglia di iniziare la terapia con un basso dosaggio:

- 20 mg di **metadone**, oppure
- 10 mg di **levometadone**, oppure
- 200 mg di **morfina a rilascio prolungato (Sèvre long® o Kapanol®)**, oppure
- 2 mg di **buprenorfina** (solo se si osservano sintomi iniziali di astinenza)

L'assunzione deve avvenire sotto controllo visivo.

In caso di segni di sottodosaggio o sintomi di astinenza, è possibile somministrare una **dose minima aggiuntiva unica**, sotto controllo visivo e osservazione, **non prima di 4 ore**:

- 20 mg di **metadone**, oppure
- 10 mg di **levometadone**, oppure
- 200 mg di **morfina a rilascio prolungato (Sèvre Long® o Kapanol® - attenzione: intervallo di 6 ore dalla prima dose!)**
- 2 mg di **buprenorfina** (**non più di 4 mg il primo giorno**. Il secondo giorno, la dose può essere aumentata a 4-8 mg, in base al fabbisogno e alla tollerabilità).

4. Fonti di approvvigionamento di agonisti degli oppioidi

Per l'approvvigionamento dell'agonista degli oppioidi utilizzato nel singolo caso, è responsabile il medico / la medica curante. Le possibili fonti di approvvigionamento includono:

1. Dispensazione diretta da parte del medico / della medica curante.
2. Farmacia di emergenza attualmente disponibile. **Informazioni sulla farmacia di turno al numero 081 256 20 89** o su <https://www.apothekengraubuenden.ch/notfall>.
3. Ospedale regionale della rispettiva regione.
4. PDGR o Ambulatorio Neumühle (al di fuori dell'orario normale di apertura, ma non durante la notte).
5. Ultima ratio: Polizia cantonale, posto di polizia di Coira.

5. Assunzione dei costi

I costi della terapia con agonisti oppioidi sono coperti dall'AOMS, a condizione che la persona sia assicurata contro le malattie in Svizzera e che la cura sia effettuata conformemente alle raccomandazioni della Società Svizzera di Medicina delle Dipendenze (SSAM) per la terapia con agonisti oppioidi e in conformità con le prescrizioni nazionali e cantionali sugli stupefacenti. (vedi Allegato 1 dell'OPre). <https://www.bag.admin.ch/bag/it/-/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/anhang1klv.html>

Per quanto riguarda l'assunzione dei costi per l'esame delle urine, sia la Società Svizzera di Medicina delle Dipendenze che l'UFSP raccomandano l'effettuazione di un test delle urine per la rilevazione di oppiacei al fine di confermare la dipendenza da oppioidi, come indicato nelle loro rispettive raccomandazioni (vedi Capitolo 6). Se il test delle urine viene eseguito in conformità con tali raccomandazioni, i costi sono coperti dall'AOMS.

6. Linee guida mediche

In assenza di direttive esplicite per il contesto della "custodia di polizia", si applicano le linee guida generali per la cura delle persone dipendenti da oppiacei, in particolare il capitolo delle linee guida della Società Svizzera di Medicina delle Dipendenze sull'inizio della terapia (link: <https://praxis-suchtmedizin.ch/index.php/it/oppioidi>).

7. Prescrizione scritta e conservazione degli agonisti oppioidi

Il medicamento e il relativo dosaggio devono essere prescritti per iscritto. La prescrizione deve essere depositata presso il posto di polizia competente. È consentito affidare alla polizia la quantità necessaria di agonisti oppioidi per la custodia. I medicinali devono essere preparati nel dosaggio corretto (ad esempio, suddividendo il metadone liquido in flaconcini singoli con il dosaggio appropriato). La somministrazione del medicamento può essere effettuata dall'agente di polizia responsabile, in conformità alla prescrizione scritta.

8. Documentazione medica

La documentazione deve essere trattata come una cartella clinica e conservata presso il medico / la medica curante.

9. Protezione dei dati

Il segreto medico e le normative sulla protezione dei dati devono essere rispettati. I dati medici non possono essere condivisi con la polizia, inclusi i risultati di eventuali analisi delle urine eseguite per motivi medici. Alla polizia viene fornita esclusivamente la prescrizione del medicamento.

10. Riguardo alla questione dell'idoneità alla carcerazione

Spesso, insieme alla questione della cura con agonisti oppioidi, si pone anche quella dell'idoneità alla carcerazione. Sul sito web dell'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni è disponibile un foglio informativo sulla valutazione dell'idoneità alla carcerazione. <https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/Vigilanzaeautorizzazioni/Medicocantonale/Seiten/default.aspx>